CITTÀ di GARESSIO

Provincia di CUNEO

- UFFICIO POLIZIA LOCALE -

12075 GARESSIO (CN) – Piazza Carrara, 141 – Tel. 0174 805660 – FAX 0174 805661

e-mail: poliziamunicipale@comune.garessio.cn.it

PEC: polizialocale.garessio.cn@legalmail.it

EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

Prot. n° __3953/20__ **Ordinanza n° __18/20__**

OGGETTO: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE** – Regolamentazione accesso agli esercizi pubblici e commerciali per contrastare il contagio da COVID-19.

Il SINDACO

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020 n° 33 recante «Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto della Regione Piemonte n° 57 del 17 maggio 2020 e le allegate "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 16 maggio 2020;

RITENUTO quindi che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività di questo Comune ed allo stato di evoluzione del contagio, si ritiene necessario adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM precedentemente adottati

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze Contingibili ed Urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'Articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con decorrenza 18 maggio 2020 e fino al cessare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

ORDINA

- È abrogata la propria precedente Ordinanza Contingibile ed Urgente n° 13/20 del 1° aprile 2020 recante "Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione per contrastare il contagio da COVID-19";
- I gestori ed i clienti degli esercizi pubblici e commerciali dovranno indossare una mascherina protettiva e mantenere comunque la distanza interpersonale di sicurezza indicata;
- I titolari degli esercizi commerciali dovranno garantire un'ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcooliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori;
- I titolari degli esercizi commerciali che vendono abbigliamento o in cui è previsto toccare la merce, come il supermercato, dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia gli articoli esposti;
- In tutti gli altri casi, è tassativamente vietato ai clienti di servirsi autonomamente toccando generi alimentari sfusi (frutta e/o verdura, ecc.);
- Gli avventori degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare, i quali potranno dichiarare questa condizione con apposita autocertificazione Tutti gli avventori, quando in movimento all'interno del locale, dovranno indossare la mascherina protettiva;
- I titolari dei suddetti esercizi dovranno sanificare frequentemente i locali e, qualora lo ritengano opportuno ai fini di tale operazione, potranno chiuderne anche temporaneamente parti, compresi i servizi igienici, agli avventori. Dovranno inoltre garantire l'igiene dei locali sia all'interno sia all'esterno ivi incluse le aree di suolo pubblico a loro riservate.

AVVERTE

Che, in caso di mancata osservanza dei divieti imposti col presente Atto, se il fatto non costituisce un più grave reato, sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'Articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" da € 25,00 a € 500,00. Per i gestori degli esercizi commerciali, in caso di inadempienza, saranno applicate le sanzioni di cui all'Articolo 2 del citato Decreto-Legge n° 33 del 16 maggio 2020.

AVVERTE ALTRESÌ

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Prefetto entro 30 giorni ovvero ricorso al T.A.R. Piemonte di TORINO entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente Provvedimento.

Si comunichi:

- Alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante la pubblicazione sul sito WEB del Comune di GARESSIO;
- Alla Prefettura di CUNEO – Ufficio Territoriale del Governo;
- agli Organi di Polizia, di soccorso e dei servizi aventi competenza sul territorio mediante trasmissione MAIL.

Garessio, 18 maggio 2020

Il SINDACO
Prof. Ferruccio FAZIO

PROV. CUNEO * CITTA' DI GARESSIO *

Pubblicato al n. 579 **del** 26/05/2020